

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

e per conoscenza

Al Presidente del Tribunale di Roma

Al Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

Al Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio

Gentile Presidente,

la [Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili \(CILD\)](#) intende condividere le sue preoccupazioni in merito a una prassi riscontrata presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Roma-Ponte Galeria, relativa al fatto che in occasione delle periodiche udienze di proroga della misura di trattenimento non viene notificato il decreto di fissazione dell'udienza all'avvocato di fiducia nominato in sede di prima convalida della misura.

Da ultimo mi è stato fatto presente che, nel caso di uno cittadino straniero trattenuto dapprima nel Cpr di Gradisca d'Isonzo e successivamente trasferito nel Cpr di Ponte Galeria, l'avvocato di fiducia nominato dal soggetto interessato in sede di convalida del trattenimento presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo non è stato messo a conoscenza della successiva udienza di proroga della misura, celebratasi lo scorso 1 settembre innanzi al Giudice Dott.ssa Rosella Calò (34135/2020).

Questa modalità di procedere da parte delle autorità competenti sembra essere espressione di una prassi ormai consolidata in base alla quale, nei procedimenti di prima convalida e successive proroghe del trattenimento degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano, ogni udienza - dalla convalida del trattenimento alle successive proroghe - viene considerata come procedimento autonomo e, pertanto, l'avvocato di fiducia nominato in sede di prima convalida non è considerato legittimato a presenziare alle successive proroghe.

Nel caso sopra indicato va notato che l'avvocato di fiducia inizialmente nominato non ha ricevuto informazione alcuna sullo sviluppo del trattenimento del suo assistito, nonostante la mancata comunicazione di una eventuale revoca del mandato da parte del soggetto interessato e l'impegno dello stesso difensore di fiducia nel produrre, dopo l'udienza di convalida, documentazione relativa al precario stato di salute mentale dell'assistito. L'avvocato di fiducia, infatti, ha inviato all'ufficio competente documentazione medica attestante lo stato psichiatrico dello straniero trattenuto, soggetto seguito dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e che durante il trattenimento presso il Cpr romano ha rifiutato in ben due occasioni di essere sottoposto ad accertamenti medici sollecitati sia dall'avvocato di fiducia che dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio Stefano Anastasia. Tuttavia, nonostante la delicatezza del caso, il rapporto dello straniero con il suo avvocato di fiducia non è stato tenuto in debita considerazione al fine di garantire al trattenuto la

miglior tutela dei suoi diritti, né tanto meno la documentazione medica fornita dal difensore, pur fondamentale alla corretta trattazione del caso, è entrata a far parte del relativo fascicolo.

Chiediamo dunque all'Ordine degli Avvocati di Roma di verificare l'esistenza della prassi segnalata di sostanziale estromissione della figura dell'avvocato di fiducia dello straniero in detenzione amministrativa, che sacrifica il diritto di difesa dei soggetti interessati, e di valutare gli opportuni interventi al fine di porre rimedio a tale situazione.

Con i migliori saluti

Avv. Arturo Salerni
Presidente Cild

